CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO E L'AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA PER LE ATTIVITA' PRATICHE DEI MEDICI IN FORMAZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GINECOLOGIA E OSTETRICIA

VISTO il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI (artt. 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;

VISTO il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");

VISTO il Decreto MIUR 29.3.2006 avente ad oggetto la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione ed in particolare quanto previsto dall'art. 1.2 dell'Allegato 1 in merito al completamento della rete formative delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola mediante l'accreditamento di "*eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette strutture collegate) convenzionate al fine di raggiungere o di completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi*";

VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015 relativo al riordino degli ordinamenti delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, che dispone che con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;

TENUTO CONTO che, in attesa dell'attuazione di quanto disposto all'art. 3, comma 3 del citato Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 e stante il riordino ancora in atto, perdurano, in via transitoria, gli effetti dei precedenti decreti di accreditamento;

CONSIDERATO che l'Azienda Ospedaliera di Cosenza, è disponibile a rendere fruibili l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Annunziata di Cosenza;

VISTO il verbale del 23 giugno 2016, con il quale il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia ha approvato la proposta di attivazione della convenzione in oggetto;

VISTA la delibera del 21 settembre 2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la stipula della convenzione in oggetto;

VISTA la delibera dell'8 novembre 2016 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione in oggetto approvata dal Consiglio di Amministrazione nella predetta data;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, con sede legale in Catanzaro, Loc. Germaneto, Campus Universitario, Viale Europa, codice fiscale n. (C.F. n. 97026980793), rappresentata dal Rettore, Prof. Aldo Quattrone, nato a Reggio Calabria il 14 giugno 1947, domiciliato per la carica ove sopra;

E

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza (P.I. n. 01987250782) con sede in Cosenza, Via S. Martino snc, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Achille Gentile, nato a Panettieri, l'1 marzo 1957 domiciliato per la carica ove sopra;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza mette a disposizione della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro il personale, le strutture, i laboratori e le attrezzature dell'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, indicati in premessa, al fine di contribuire al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione di medici specializzandi, nonchè i servizi, le attività, i laboratori ed ogni altra struttura di supporto necessaria allo svolgimento della predetta attività formativa.

ART. 2

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza, attesta all'Università di Catanzaro, che l'U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Annunziata di Cosenza, possiede gli standard generali e specifici previsti dal Decreto 29.3.2006 per richiedere al Ministero l'accreditamento, quale "struttura collegata", della struttura in parola ed il suo inserimento nella rete formativa della Scuola di specializzazione suddetta.

Gli standard generali e specifici, informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa ed assistenziale, di cui si attesta il possesso sono quelli indicati, per le strutture collegate della Scuola, dal citato Decreto 29.3.2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8.5.2006 n. 115 (supplemento ordinario n. 105).

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a comunicare immediatamente all'Università di Catanzaro tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti, delle condizioni e degli standard suddetti prescritti dal Decreto 29.3.2006 per le "strutture collegate" alla Scuola di specializzazione in parola.

ART. 3

Ogni attività formativa ed assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dal Consiglio della Scuola.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche delle strutture presso le quali è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonchè la graduale

assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.
I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.
Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale lo specializzando espleta le attività previste dal programma formativo.

ART. 4

L'Azienda Ospedaliera di Cosenza si impegna a provvedere, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma III, D.Lgs. n. 368/99).
Nessun onere è previsto a carico dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, salvo quanto previsto dal presente articolo.

ART. 5

Ad esperti appartenenti all'Azienda Ospedaliera di Cosenza possono essere affidate le funzioni di professore a contratto nella Scuola di specializzazione in parola, per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative.
In tali casi si applicano le disposizioni previste dalla legge n. 240/2010 (art. 23) e dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa nonché di attività di tirocinio guidato ai sensi della Legge n. 240/2010.

ART. 6

La presente convenzione ha la durata cinque anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2015/2016, fermo restando il completamento delle attività già programmate ed avviate.
La stessa potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le Parti.
Le parti si impegnano ad adeguare la presente Convenzione, qualora dovesse rendersi necessario a seguito dell'emanazione da parte del MIUR del decreto di determinazione dei nuovi requisiti e standard di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68.

ART. 7

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale in conformità al disposto dell'art.15 della legge 07/08/1990, n. 241 come modificato dal Decreto Legge del 23/12/2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21/02/2014, n. 9.
La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 42 della Tabella (Allegato A) del D.P.R. 26/10/1972, n. 642, Tariffa Parte II.
La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa (Parte II) del D.P.R. 26/04/1986, n. 131; le spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

ART. 8

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Catanzaro.

Catanzaro, _____

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA
IL DIRETTORE GENERALE	DI CATANZARO
	IL RETTORE
DOTT. ACHILLE GENTILE	PROF. ALDO QUATTRONE
_____	_____